

**MINIGUIDA
PER UNA RAPIDA CONSULTAZIONE
ALLA PENSIONE
DEL FONDO GENERALE ENPAM**

**a cura di
Marco Perelli Ercolini**

2007

LA PREVIDENZA DEI MEDICI e DEGLI ODONTOIATRI




LA PREVIDENZA E.N.P.A.M. - Sistema di gestione



E.N.P.A.M.

**Ente
Nazionale
di Previdenza e Assistenza
per i Medici Chirurghi e gli Odontoiatri**



E' la Cassa previdenziale di tutti i medici chirurghi e odontoiatri (Fondo di Previdenza Generale). Sono gestiti, inoltre, dei Fondi Speciali di Previdenza, cui sono iscritti i medici chirurghi e gli odontoiatri convenzionati e accreditati col Servizio Sanitario Nazionale e, precisamente, il Fondo dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei medici di guardia medica, il Fondo Specialisti Ambulatoriali e il Fondo Specialisti Esterni. L'obbligo di iscrizione al Fondo di Previdenza Generale cade su tutti i medici chirurghi e gli odontoiatri a partire dal mese successivo all'iscrizione al rispettivo Albo professionale e sino al compimento del 65° anno di età.

IL FONDO GENERALE DELL' ENPAM

Obbligo di iscrizione

Tutti i medici chirurghi e tutti gli odontoiatri iscritti all'Albo professionale sono iscritti obbligatoriamente all'ENPAM.

Modalità per l'iscrizione

L'iscrizione all'Albo comporta, senza alcuna domanda da parte del medico, anche la iscrizione al Fondo generale. Infatti sarà l'Ordine provinciale a trasmettere agli Uffici ENPAM i dati della nuova iscrizione.

Da quando decorre l'obbligo del versamento contributivo

Il contributo è dovuto dal mese successivo all'iscrizione all'Albo professionale sino al mese precedente quello di decorrenza della pensione per invalidità o al mese di compimento del 65° anno di età.

Contribuzione

I medici chirurghi e gli odontoiatri iscritti all'Albo professionale con età inferiore ai 65 anni sono tenuti a versare i contributi al Fondo Generale e, precisamente, una contribuzione fissa minimale (Quota A) e un contributo proporzionale al reddito (Quota B).

Prosecuzione della contribuzione

A decorrenza dal 24 luglio 2006 sia nel Fondo di previdenza generale Quota A che nel Fondo della libera professione Quota B è possibile il rinvio su base volontaria del pensionamento sino al settantesimo anno di età.

Ammontare del contributo della Quota A

Il contributo è modulato secondo fasce d'età ed è indicizzato.

Entro due anni dal compimento del 40° anno di età, lo specialista poteva richiedere di essere ammesso a versare un contributo di riscatto, per allineare la contribuzione degli anni compresi tra il 35° e il 39° a quella dovuta al 40esimo anno di età.

Di recente è stato modificato la norma del regolamento che annulla il limite dei due anni dal compimento del 40esimo anno di età per l'inoltro della domanda di allineamento dei contributi e inoltre è stata prevista l'estensione della possibilità di riallineamento contributivo alla fascia più alta per ogni scaglione e indipendentemente dall'età relativamente uno o più anni a contribuzione inferiore.

Versamento dei contributi della Quota A

La riscossione del contributo fisso minimale avviene mediante cartella esattoriale (attualmente previo invio dell'avviso bonario da parte dell'esattore) in quattro rate (aprile, giugno, settembre e novembre di ciascun anno).

Se l'avviso bonario arriva dopo la scadenza di una o più rate, il versamento va effettuato entro 15 giorni dalla data di ricevimento.

Modalità dei versamenti della Quota A

L'importo può essere versato presso tutte le agenzie postali e bancarie utilizzando gli appositi bollettini RAV, oppure con carta di credito, chiamando il numero telefonico 199.191.191 o tramite internet (www.taxtel.it), o con cellulare, collegandosi al sito WAP all'indirizzo wap.taxtel.it coi relativi costi aggiuntivi variabili secondo l'importo.

I versamenti del contributo di quota "A" possono essere effettuati anche:

- presso tutti gli sportelli BANCOMAT di Banca Intesa (funzione bonifici pagamenti), indicando il numero di bollettino RAV che si intende pagare;
- tramite Internet Banking di Banca Intesa, Banca Mediolanum e 1W Bank (per coloro che ne sono correntisti);
- tramite le circa 18.000 ricevitorie SISAL abilitate in tutto il territorio nazionale al servizio di riscossione, al costo di €1,55 per ogni operazione.

IL CONTRIBUTO FISSO MODULATO SECONDO L'ETA'

riscosso mediante cartella esattoriale

fasce di età	2002	2003	2004	2005(*)	2006(**)	2007(***)
			-			
sino a 30 anni	€ 148,80	152,22	208,11	207,70	207,42	211,78
da 30 a 35 anni	€ 298,13	304,99	364,39	367,42	369,69	377,46
da 35 a 40 anni	€ 568,10	581,17	646,93	656,18	663,07	677,00
da 40 a 65 anni	€ 1.057,55	1.081,87	1.159,14	1.179,66	1.194,93	1.220,03
contributo ridotto	€ 568,10	581,17	646,93	656,18	663,07	677,00

indicizzati ogni anno

(per l'indicizzazione si utilizzano come base di calcolo gli importi in euro a partire dal 2002)

Quando il compimento dell'età fa scattare una successiva fascia contributiva, la misura del contributo annuo da pagare è determinato tenendo conto dei mesi ricadenti in ciascuna delle due fasce contributiva

(*) il contributo di maternità è sceso da €42,06 a €38

(**) è sceso ulteriormente a €35

(***) contributo dello scorso anno aggiornato all'ISTAT €35,74

CONTRIBUTI QUOTA A per il 2007

fasce di età	contributo rivalutato	contributo maternità
sino al compimento del 30° anno di età	176,04	35,74
dal 30° sino al compimento del 35° anno	341,72	
dal 35° sino al compimento del 40° anno	641,26	
dal 40° sino al compimento del 65° anno	1.184,29	
iscritti ammessi al contributo ridotto	641,26	

Domiciliazione dei versamenti della Quota A

Per il pagamento del contributo minimo obbligatorio ci si può servire anche del nuovo servizio di domiciliazione mediante la procedura RID. Per coloro che si vogliono servire di questa modalità di pagamento l'addebito delle somme dovute verrà effettuato automaticamente l'ultimo giorno utile per il pagamento di ciascuna rata (o per il pagamento in una unica soluzione, in caso di opzione per tale forma di pagamento) evitando il rischio di dimenticanze e eliminando il disagio di doversi recare alla posta o agli sportelli bancari.

La commissione a carico del medico è pari a 2,07 euro.

Per poter usufruire dell'addebito permanente in conto corrente bancario (procedura RID) è necessario compilare l'apposito modulo RID allegato all'avviso di pagamento ed inoltrarlo entro il 31 maggio al Concessionario ESATRI S.p.A. di Milano tramite fax (199.160.771.061). Le adesioni potranno anche essere effettuate comunicando al medesimo Concessionario i dati riportati sul modulo RID tramite Internet (sito www.taxtel.it) o per telefono (199.104.343). Con queste ultime modalità i dati saranno acquisiti in tempo reale dall'ESATRI S.p.A.

L'ESATRI invierà in tempo utile per gli adempimenti fiscali il riepilogo annuale degli importi versati.

Contributi della Quota B

Il medico iscritto all'Albo professionale che non ha compiuto il 65esimo anno d'età e che ha redditi da attività libero-professionale non già soggetti ad altra contribuzione previdenziale che nel loro ammontare netto (cioè dedotte le spese per la produzione) sono superiori all'equivalente del reddito coperto dal contributo fisso della Quota A

e precisamente alla data di istituzione del Fondo della libera professione Quota B a:

- £. 8.064.000 annue indicizzate per gli iscritti di età inferiore a 40 anni ovvero ammessi al contributo ridotto alla Quota "A"
- £. 15.000.000 annue indicizzate per gli iscritti di età superiore a 40 anni.

per i redditi prodotti nel 2002 e denunciati nel 2003 a:

- euro 4.544,80 annui per gli iscritti di età inferiore a 40 anni ovvero ammessi al contributo ridotto alla Quota "A"
- euro 8.460,40 sino a €45.899,07 annui (indicizzati) per gli iscritti di età superiore a 40 anni

per i redditi prodotti nel 2003 e denunciati nel 2004 a:

- euro 4.649,36 annui per gli iscritti di età inferiore a 40 anni ovvero ammessi al contributo ridotto alla Quota "A"
- euro 8.654,96 sino a €47.028,19 annui (indicizzati) per gli iscritti di età superiore a 40 anni

per i redditi prodotti nel 2004 e denunciati nel 2005 a:

- euro 4.838,96 annui per gli iscritti di età inferiore a 40 anni ovvero ammessi al contributo ridotto alla Quota "A"
- euro 8.936,64 sino a €47.964,05 annui (indicizzati) per gli iscritti di età superiore a 40 anni

per i redditi prodotti nel 2005 e denunciati nel 2006 a:

- euro 5.024,56 annui per gli iscritti di età inferiore a 40 anni ovvero ammessi al contributo ridotto alla Quota "A"
- euro 9.279,44 sino a €48.779,44 annui (indicizzati) per gli iscritti di età superiore a 40 anni

per i redditi prodotti nel 2006 e denunciati nel 2007 a:

- euro 5.130,08 annui per gli iscritti di età inferiore a 40 anni ovvero ammessi al contributo ridotto alla Quota "A"
- euro 9.474,32 sino a €49.755,03 annui (indicizzati) per gli iscritti di età superiore a 40 anni

debbono versare una contribuzione nella Quota B del Fondo generale, il cui coefficiente impositivo è pari al

- 12,50 % sino ad un tetto
- 1 % sul reddito eccedente il tetto.

Gli iscritti che contribuiscono anche ad altre forme di previdenza obbligatoria (compresi i Fondi speciali ENPAM) oppure sono già titolari di una pensione, possono essere ammessi alla contribuzione ridotta del

- 2 % sino al tetto
- 1 % sul reddito eccedente il tetto.

Come si calcola l'ammontare del contributo della Quota B

Dal 2003 i calcoli per i contributi da versare vengono effettuati direttamente dagli uffici ENPAM in base alla denuncia dei redditi liberoprofessionali che il medico deve essere inoltrare all'ENPAM-Fondo della libera professione mediante raccomandata o per via telematica entro il 30 luglio di ciascun anno. Gli uffici provvederanno, in seguito, a comunicare all'interessato gli importi da versare con modulistica prestampata.

Per la denuncia il medico deve far riferimento ai redditi professionali netti ricavati dalla denuncia dei redditi dell'anno precedente.

IL CONTRIBUTO VARIABILE MODULATO SECONDO IL REDDITO LIBERO-PROFESSIONALE

*pagabile presso qualsiasi sportello della Banca Popolare di Sondrio sul conto ENPAM
oppure mediante MAV*

- **aliquota:** da lire 8.064.000 a lire 60 milioni indicizzati ogni anno (*)
12,50 %
2 % - gli ultrasessantacinquenni che abbiano chiesto la prosecuzione
- a domanda, coloro che sono iscritti obbligatoriamente e in via continuativa ad altro ente previdenziale
1% oltre i 60 milioni indicizzati ogni anno (**)
- **calcolo:** sul reddito libero-professionale dell'anno precedente non già soggetto a altra contribuzione previdenziale; ora viene effettuato dagli Uffici ENPAM in base al reddito denunciato
- **denuncia:** sull'apposito modulo fornito dagli Ordini entro il 31 luglio di ogni anno;
il mancato invio della dichiarazione comporta delle sanzioni
- **modalità della denuncia:** la denuncia può essere inoltrata per via cartacea o telematica
- **versamento:** in una unica soluzione entro il 31 ottobre di ogni anno
- mediante la Banca popolare di Sondrio sul conto bancario ENPAM
- oppure mediante MAV
- **contributo ridotto del 2%:** possono chiedere il contributo ridotto coloro che possono dimostrare di essere titolari in via continuativa di una posizione previdenziale obbligatoria; l'opzione è vincolante

(*) per il 2003: da € 8.460,40 (infraquarantenni o ammessi al contributo ridotto della Quota A 4.544,80) sino a € 45.899,07
per il 2004: da € 8.654,96 (infraquarantenni o ammessi al contributo ridotto della Quota A 4.649,36) sino a € 47.028,19
per il 2005: da € 8.936,64 (infraquarantenni o ammessi al contributo ridotto della Quota A 4.838,96) sino a € 47.964,05
per il 2006: da € 9.279,44 (infraquarantenni o ammessi al contributo ridotto della Quota A 5.024,56) sino a € 48.779,44
per il 2007: da € 9.474,32 (infraquarantenni o ammessi al contributo ridotto della Quota A 5.130,08) sino a € 49.755,03

(**) 0,50 % ai fini della pensione e 0,50% di solidarietà

Modalità di versamento dei contributi della Quota B

I versamenti dei contributi riferiti alla quota B possono essere effettuati mediante l'apposito modulo presso qualsiasi sportello della Banca Popolare di Sondrio sul conto ENPAM senza aggravii di spesa oppure tramite altri Istituti di credito mediante bonifico bancario (è allo studio la possibilità di pagamento mediante MAV).

Termine ultimo per il pagamento dei contributi della Quota B

Il pagamento dei contributi della quota B secondo quanto calcolato dagli Uffici ENPAM in base alla denuncia effettuata dal medico fa effettuato con le modalità sopra illustrate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Ai fini fiscali

Tutti i contributi sia della Quota A che quelli della Quota B sono interamente deducibili dall'imponibile IRPEF.

RISCATTI

Il Fondo generale in passato non prevedeva la possibilità di riscattare gli anni del corso di laurea o di specializzazione, né il servizio militare.

Dal 1998, però limitatamente alla Quota B, sono stati ammessi al riscatto alcuni periodi.

Per la Quota A che prevede la riscossione dei contributi in misura fissa e con cartella esattoriale, non è invece prevista alcuna possibilità di riscatto, ma soltanto la ricongiunzione di periodi assicurativi o l'allineamento dei contributi alla fascia di importo più elevato.

Requisiti e periodi ammessi al riscatto

Dal 1998, relativamente alla Quota B, gli iscritti al Fondo generale (medici chirurghi e odontoiatri) che

- non abbiano compiuto il 65esimo anno di età
- risultino ancora iscritti all'Albo (cioè non risultino cancellati o radiati)
- non percepiscano dall'ENPAM trattamenti di invalidità ovvero non abbiano inoltrato domanda di invalidità
- non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, ivi compresi i Fondi speciali dell'ENPAM (questa norma è stata cancellata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 marzo 2006)
- non abbiano rinunciato da meno di due anni allo stesso riscatto
- abbiano un'anzianità contributiva di almeno 10 anni con almeno un anno di contribuzione nel triennio precedente l'inoltro della domanda
- non siano in regola con i relativi pagamenti per il riscatto di allineamento

possono riscattare:

- per un periodo massimo di 10 anni:

l'attività libero-professionale prestata nei periodi antecedenti l'iscrizione al Fondo generale-Quota B reddituale

- per un periodo massimo di 10 anni:

gli anni relativi alla durata del corso legale di laurea e specializzazione (non è consentito il riscatto per più titoli di specializzazione)

- per i periodi a partire dal 1998:
il riallineamento della contribuzione ridotta
- il servizio militare.

Esclusione dal riscatto

La iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria (ivi compresi i Fondi speciali dell'ENPAM) o la titolarità di una pensione pubblica (INPDAP) o privata (INPS) esclude dal riscatto.

Riscatto precluso ai medici ospedalieri

I medici ospedalieri in quanto iscritti obbligatoriamente alla Cassa pensione sanitari dell'INPDAP non possono usufruire di alcuna forma di riscatto prevista nel Fondo generale Quota B

Benefici derivanti dal riscatto

Ogni anno (o frazione di anno) riscattato comporta una maggiorazione del trattamento di pensione pari ad una aliquota di rendimento annua dell'1,75 % (o frazione per periodi inferiori all'anno).

ALLINEAMENTO

E' l'istituto che permette effettuando dei versamenti suppletivi, totalmente deducibili ai fini fiscali, di ottenere un miglior trattamento economico di pensione.

Allineamento dei contributi fissi

E' consentito agli iscritti di età inferiore ai 40 anni di presentare domanda irrevocabile di ammissione alla contribuzione ordinaria prevista per gli ultraquarantenni.

Anche coloro che hanno compiuto il quarantesimo anno possono chiedere di effettuare il riscatto per allineare alla contribuzione della fascia più alta, nella misura in vigore nell'anno della presentazione della domanda, uno o più anni a contribuzione inferiore.

Allineamento dei contributi relativi alla quota B proporzionali al reddito

Gli iscritti alla quota B per versamento di contributi proporzionali al reddito possono effettuare il riscatto di allineamento di uno o più anni di attività nei quali la contribuzione risulti inferiore all'importo del contributo più elevato tra quelli versati nei tre anni coperti da contribuzione antecedenti la domanda. L'allineamento è consentito anche per gli anni in cui il versamento è stato effettuato con l'aliquota ridotta.

Non può essere ammesso al riscatto:

- chi ha presentato domanda di pensione di invalidità permanente
- chi non ha completato i relativi versamenti per analogo riscatto
- chi ha rinunciato al riscatto di allineamento da meno di due anni
- chi ha una anzianità contributiva effettiva al Fondo inferiore a 5 anni
- chi non è in regola con i pagamenti relativi ai riscatti in atto per qualsiasi periodo o servizio richiesto
- chi non ha maturato almeno un anno di contribuzione nel triennio antecedente l'anno della domanda.

Il riscatto avviene mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica. Nella determinazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per il conteggio si tiene conto esclusivamente dei periodi di anzianità contributiva effettiva maturati dall'iscritto alla data della presentazione della domanda (in ogni caso, l'importo della riserva matematica non può essere inferiore alla somma dei contributi aggiuntivi da imputare agli anni oggetto dell'allineamento).

Contributi per l'allineamento ai fini fiscali

Tutti i contributi per l'allineamento sia nella Quota A che quelli della Quota B sono interamente deducibili dall'imponibile IRPEF.

PRESTAZIONI

Le prestazioni erogate dal Fondo generale sono

- la pensione ordinaria
- la pensione per invalidità assoluta e permanente
- la pensione a favore dei superstiti.

Le pensioni erogate dal Fondo di previdenza generale sono cumulabili con tutte le prestazioni erogate dai Fondi speciali, gestiti dall'ENPAM, e con le altre prestazioni previdenziali e assicurative obbligatorie.

La pensione ordinaria e la pensione per invalidità assoluta e permanente sono reversibili a favore dei superstiti aventi diritto.

Pensione ordinaria

Requisiti

Il diritto alla pensione ordinaria matura

- al compimento del 65esimo anno di età
- in costanza di iscrizione al Fondo con almeno cinque anni di contribuzione effettiva.

Decorrenza

Il trattamento decorre dal mese successivo al compimento del 65esimo anno di età.

Determinazione della prestazione

La pensione è costituita dalla somma delle competenze della Quota "A" e della Quota "B".

Dal 1 gennaio 1998 tutte le pensioni ordinarie (quota A) sono calcolate in base

- **al reddito medio annuo** (calcolato mediante la ricostruzione attraverso i contributi versati, tenendo presente che l'aliquota contributiva è del 12,50 per cento)
- **rivalutato** nella misura del 75% dell'incremento percentuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
- **in relazione degli anni di contribuzione** applicando l'aliquote di:
 - 1,10% per ogni anno (o frazione per periodi inferiori all'anno) di contribuzione compreso entro il 31 dicembre 1997
 - 1,75% per ogni anno (o frazioni per periodi inferiori all'anno) di contribuzione a partire dal 1 gennaio 1998 sino 31 luglio 2006.
 - 1,50% per ogni anno (o frazione per periodi inferiori all'anno) di contribuzione a partire dal 1 agosto 2006 in poi.

La misura della quota proporzionale (quota B) legata ai versamenti del 12,50 per cento (o 2 per cento nella forma ridotta) sul reddito libero-professionale o per i pregressi versamenti volontari si determina applicando al reddito medio annuo le seguenti aliquote di rendimento:

- 1,75% ad anno per i redditi conseguenti a contribuzione del 12,50%
- 0,28% ad anno per i redditi conseguenti a contribuzione ridotta del 2%
- 0,07 ad anno per i redditi conseguenti a contribuzione dell'1%.

Per le contribuzioni proporzionali versate dagli iscritti già pensionati del Fondo generale, il rendimento pensionistico è stato previsto nei seguenti valori:

- per le contribuzioni versate al 2%, 0,23% ad anno

- per le contribuzioni versate al 12,50% 1,44% ad anno
- per le contribuzioni versate all'1%, 0,06% ad anno.

Per i redditi riferiti agli anni dal 1990 al 1997 relativi alla Quota "B", la rivalutazione dei redditi professionali è pari al 100 % dell'indice ISTAT, mentre per i periodi posteriori al 1997 e ai redditi derivanti dalla contribuzione volontaria la rivalutazione è del 75 %.

Pensione di invalidità

Requisiti

Hanno diritto alla pensione di invalidità gli iscritti che

- in costanza di contribuzione al Fondo
- prima del compimento del 65esimo anno di età
- per infortunio o malattia divengono inabili *-in modo assoluto e permanente-* all'esercizio dell'attività professionale
- presentano la domanda prima del compimento del 65esimo anno.

La pensione di invalidità non è prevista per inabilità parziale.

Per la pensione di invalidità non è prescritto un minimo di anzianità contributiva per la Quota A, mentre per la Quota B è richiesto almeno 1 anno di contribuzione alla gestione nel triennio antecedente la decorrenza della pensione (in mancanza, l'iscritto ha diritto ad un trattamento calcolato secondo i criteri della pensione ordinaria, senza alcuna maggiorazione).

Decorrenza

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dall'attività ovvero dal primo giorno del mese successivo alla domanda, se la domanda è posteriore alla cessazione.

Determinazione della prestazione

Il trattamento è costituito dalla somma della Quota "A" e della Quota "B".

La Quota "A" si calcola come per la pensione ordinaria, aumentando l'anzianità contributiva del numero di anni mancanti al raggiungimento del 65° anno di età, con un massimo di 10 anni, fatto salvo un minimale indipendente dall'anzianità contributiva.

La Quota "B" si calcola come per la pensione ordinaria, aumentando l'anzianità contributiva del numero di anni mancanti al 65° anno di età, con un massimo di 10 anni. In caso di anzianità contributiva inferiore a cinque anni, l'aumento dell'anzianità è calcolato proporzionalmente agli anni coperti da contribuzione. Inoltre l'iscritto per la maggiorazione, deve possedere almeno un anno di contribuzione nella gestione nel triennio antecedente la decorrenza della pensione.

Pensione ai superstiti aventi diritto

Aventi titolo

Sono considerati superstiti aventi diritto

- il coniuge
- i figli sino al compimento del 21esimo anno di età
- i figli sino al compimento degli studi e comunque non oltre il 26esimo anno di età
- ovvero in loro assenza gli ascendenti e i collaterali a carico
- i nipoti di ascendenti viventi a carico dell'iscritto al momento del decesso, equiparandoli ai figli legittimi e legittimati

Requisiti

Il decesso dell'iscritto in attività di esercizio.

Decorrenza della pensione

Dal primo giorno del mese successivo al decesso.

Determinazione della prestazione

Spetta un trattamento determinato applicando l'aliquota prevista sul trattamento virtuale come se l'iscritto deceduto fosse diventato totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso.

Percentuali di pensione in favore dei superstiti

L'aliquota per il coniuge superstite è pari al 70 %; quando il coniuge concorre con i figli aventi diritto l'aliquota è ridotta al 60 %.

ALIQUTA DI PENSIONE AI FIGLI			
Senza coniuge superstite		Con coniuge superstite	
1 figlio solo	80 %	1 figlio solo	20 %
2 figli	90 %	2 o più figli	40 %
3 o più figli	100 %		

In assenza del coniuge o di figli, la pensione indiretta può competere ai genitori dell'iscritto deceduto se a carico dell'iscritto prima del decesso.

In assenza del coniuge, di figli o dei genitori, la pensione indiretta può essere corrisposta ai fratelli o alle sorelle dell'iscritto deceduto a condizione che siano a suo carico al momento del decesso e totalmente inabili al lavoro proficuo.

Perdita del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità

- I figli perdono il diritto alla pensione al compimento del 21esimo anno di età oppure se studenti al conseguimento del titolo di studio e comunque non oltre il 26esimo anno di età.
- Il coniuge superstite, quando passa a nuove nozze, perde il diritto alla pensione con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il matrimonio. Al coniuge superstite che cessa dal diritto alla pensione per aver contratto nuovo matrimonio, spetta un assegno una tantum, pari a due annualità della sua quota di pensione, calcolate sulla base dell'importo lordo percepito nell'ultimo mese, comprensivo dell'indicizzazione ISTAT sino al quel momento maturata.

Le nuove prestazioni di invalidità e premorienza

Con l'approvazione con nota 3 marzo 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali della delibera ENPAM numero 2 del 15 febbraio 2002, in caso di invalidità o premorienza agli eredi sono garantiti trattamenti economici minimi per rafforzare una maggior tutela previdenziale agli iscritti che possono contare su posizioni previdenziali di ridotta entità.

In caso di invalidità assoluta e permanente o di premorienza del medico, la Cassa previdenziale dell'ENPAM garantisce al medico invalido o in caso di morte agli eredi aventi titolo un trattamento pensionistico minimo indipendentemente dall'età e dai contributi versati, in presenza degli eventi tutelati a partire dal 1 gennaio 1998.

Il trattamento al 1 gennaio 1998 è pari a € 10.845,59, indicizzato ogni anno al 100 per cento dell'indice ISTAT.

1998	€ 10.845,59
1999	€ 11.040,82
2000	€ 11.215,26
2001	€ 11.502,37
2002	€ 11.810,63
2003	€ 12.097,63
2004	€ 12.395,23
2005	€ 12.641,89
2006	€ 12.856,80
2007	€ 13.113,95

Ai fini della determinazione dell'incremento erogato a ciascun interessato si calcola la pensione di invalidità assoluta e permanente o di premorienza in base alle norme previste dai regolamenti in vigore e se la somma delle pensioni risulta inferiore al minimo previsto per l'anno di decorrenza, verrà corrisposta la differenza.

Nel calcolo si tiene conto non solo delle pensioni ENPAM, ma anche di quelle a carico di altri Enti di previdenza obbligatoria.

In caso di più pensioni l'eventuale integrazione al minimo verrà corrisposto in proporzione agli importi di ciascuna delle pensioni erogate.

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

Le pensioni ordinarie, di invalidità e ai superstiti, erogate dal Fondo, sono soggette a rivalutazione annuale nella misura del 75 % dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente sui prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'ISTAT. A partire dal 1 gennaio 2007 la rivalutazione per le somme di pensione ENPAM eccedenti 4 volte il minimo INPS è pari al 50% dell'indice ISTAT (per il 2007 pari 436,14).

La rivalutazione per le pensioni in godimento al 31 dicembre di ciascun anno decorre a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo.

CUMULO DI PIU' PENSIONI

La pensione non è incompatibile con altre prestazioni pensionistiche.

In particolare, l'iscritto o il pensionato del Fondo, che sia coniuge superstite di altro iscritto o pensionato del Fondo, può cumulare la propria pensione ordinaria o di invalidità con quella indiretta o di reversibilità.

Le decurtazioni sulle pensioni indirette o di reversibilità del coniuge superstite senza figli a carico, previste per le pensioni INPS o INPDAP, non operano sulle pensioni ENPAM.

Gli orfani di entrambi i genitori, ambedue iscritti o pensionati del Fondo, hanno diritto al cumulo dei trattamenti, calcolati sulla pensione di ciascun genitore deceduto.

I genitori e i collaterali, se superstiti aventi diritto di più iscritti o pensionati al Fondo, hanno diritto al cumulo delle pensioni, calcolate su quanto di spettanza di ciascun iscritto o pensionato deceduto.

CUMULO PENSIONE-ALTRI REDDITI DI LAVORO

La pensione del Fondo generale non è incompatibile con altri redditi da lavoro.

RINCONGIUNZIONE DI CONTRIBUTI PRESSO ALTRE CASSE PREVIDENZIALI

In base alla legge 45/90, che opera solo nei riguardi della Quota "A", si possono ricongiungere al Fondo generale i periodi di contribuzione esistenti presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

I periodi ricongiunti antecedenti l'iscrizione al Fondo generale sono utili sia agli effetti dell'aumento dell'anzianità contributiva, sia del computo del compenso medio annuo preso a base per il calcolo della pensione.

Al contrario, i periodi ricongiunti coincidenti con l'iscrizione e la contribuzione al Fondo sono utili solo agli effetti della determinazione del compenso medio annuo preso a base per il calcolo del trattamento di pensione (ai fini del calcolo del compenso annuo medio relativamente ai periodi ricongiunti riferiti ad attività non effettiva, con eccezione dei periodi riscattati per il corso di laurea o di specializzazione, nonché ai periodi relativi a contribuzione in misura fissa si assume quale compenso il decuplo dei contributi trasferiti).

Gli anni riscattati presso altre gestioni previdenziali relativi al corso legale di laurea e di specialità, se ricongiunti, sono utili agli effetti dell'aumento dell'anzianità contributiva e della maggior misura della pensione.

I medici iscritti al Fondo con un'anzianità contributiva continuativa di almeno 10 anni, al compimento del 65esimo anno di età possono chiedere la ricongiunzione dei periodi contributivi esistenti presso altre gestioni previdenziali obbligatorie, inefficaci per il diritto a pensione (in base alla sentenza 61/99 della Corte costituzionale e al Decreto legislativo sulla totalizzazione potrebbero servire per una totalizzazione dei contributi inefficaci da soli per un trattamento di pensione, ma utili per un trattamento economico in base al maturato in ciascun ente, anche se sulla totalizzazione, in prima lettura, sembrerebbe che i periodi da totalizzare non possano essere coincidenti con altri periodi della previdenza obbligatoria).